

Le indicazioni del Consiglio nazionale forense sugli oneri legati al rientro dei capitali

Voluntary, avvocati al riparo

Segnalazioni antiriciclaggio solo dopo l'incarico

DI SIMONA D'ALESSIO

Nessuna responsabilità per il professionista, né obbligo di segnalazione di sospette operazioni di riciclaggio, fino a quando non «ottiene l'incarico dal cliente», nell'ambito della regolarizzazione volontaria dei capitali («voluntary disclosure»). È un tassello che il Consiglio nazionale forense (Cnf) considera essenziale per un'efficace messa in opera della procedura sul rientro spontaneo dei patrimoni detenuti all'estero che, in base alla legge 185/2014, rimarrà aperta fino al 30 settembre. A elencare le criticità del provvedimento, in un colloquio con *ItaliaOggi*, **Antonio Damascelli**, coordinatore del gruppo antiriciclaggio dell'ordine degli avvocati, a margine di un convegno nell'imminenza, riferisce, dell'emanazione «da un giorno all'altro della circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate che, finalmente,

farà chiarezza» su alcuni profili che mettono in allarme i professionisti. Essenziale, comunque, che il meccanismo di collaborazione ideato dal legislatore non metta in secondo piano la protezione dei diritti e delle garanzie del contribuente, in particolare, si segnala, «il diritto di difesa» che comprende la possibilità di impugnare un provvedimento conclusivo ritenuto illegittimo, nonché «i suoi corollari, come il diritto al contraddittorio preventivo». Rendere la «voluntary disclosure» maggiormente invitante, inoltre, passa pure attraverso la rimozione di qualche paletto, visto che la normativa «esclude la chance di attivare la procedura quando il contribuente, o il soggetto solidalmente responsabile, o il soggetto concorrente nel reato, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche» o dell'avvio di qualsivoglia attività di accertamento amministrativo, o procedimento penale, nel perimetro

di applicazione della collaborazione spontanea per il rimpatrio dei beni; il Cnf, a tal proposito, consiglia di controllarne «il verificarsi in relazione al singolo periodo di imposta», prevedendo un'ampia opportunità di rimozione delle circostanze «di cui non si aveva conoscenza in buona fede». Quanto, poi, al raddoppio dei termini di accertamento dei reati penali, non consentito dalla legge 185/2014, gli avvocati rilevano che in caso l'Amministrazione finanziaria voglia, invece, usufruirne «deve dimostrare la sussistenza di violazione penalmente rilevanti in periodi antecedenti al 2010, che è l'anno di imposizione fiscale a partire dal quale si può accedere» al procedimento per far tornare in Italia i capitali. In attesa, pertanto, della circolare delle Entrate Damascelli evidenzia il permanere di «problemi sui tempi di accertamento, sulla retroattività delle disposizioni nell'ambito delle sanzioni».

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Capitali tra fratelli pronti al rientro

Conto cointestato tra due fratelli detenuto all'estero, movimentato da entrambi e mai dichiarato al fisco: chi deve aderire alla VD?

B.M.

Risponde Stefano Locente

La legge 186/2014 specifica che, ai soli fini della procedura di voluntary disclosure, la disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione, detenute o possedute all'estero da più soggetti, si considera, salvo prova contraria, ripartita in quote uguali tra tutti coloro che al termine del periodo d'imposta ne avevano la disponibilità. Per completezza va precisato che è fatta salva, comunque, la possibilità per i contribuenti di vincere la presunzione di cui sopra, dimostrando, ad esempio, che solo uno dei soggetti interessati sia l'effettivo proprietario delle somme contenute nel conto corrente. Sulla base di quanto precede, per ciò che riguarda il quesito così prospettato, possiamo affermare quanto segue. Laddove vi sia, come nel caso in esame, la titolarità congiunta di un rapporto di conto corrente detenuto in uno Stato estero (e mai dichiarato al Fisco) e i due fratelli ne abbiano la concreta disponibilità, come certamente si evince dalla circostanza che entrambi hanno la possibilità di movimentare le somme in esso contenute, possiamo ritenere che ambedue i contribuenti in questione dovranno presentare, entro il 30 settembre 2015, istanza di accesso alla procedura di voluntary disclosure, in relazione a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili da parte del Fisco in cui avevano la disponibilità delle attività estere. In questo modo, i due contribuenti, ognuno con riferimento alla metà dell'importo in questione (salvo diversa ripartizione delle quote), in seguito al pagamento integrale delle imposte evase, delle sanzioni amministrative in misura ridotta, nonché dei relativi interessi, e del conseguente perfezionamento della procedura di voluntary disclosure, regolarizzeranno la propria posizione fiscale in relazione al conto corrente estero oggetto di emersione in cambio di un trattamento sanzionatorio di favore, prevenendo così il rischio di eventuali, future contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

San Marino fuori dalla black list

Ho delle attività finanziarie nella Repubblica di San Marino, di quali benefici sanzionatori gioverò ora che non è più considerato stato black list?

F.D.

Grazie all'entrata in vigore della Convenzione tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni la Repubblica di San Marino dal 12/2/2014 non fa più parte dei paesi inseriti nella lista nera, i.c.d. paesi black list. Dunque le sanzioni amministrative, riferite alle attività finanziarie detenute a San Marino, per la mancata compilazione del quadro saranno pari all'1,5% (ridotte allo 0,5% in caso definizione agevolata) degli importi non dichiarati per ogni anno di imposta a condizione che (i) le attività siano trasferite in Italia o in Stati membri Ue o Stati See che consentono scambi di informazioni; (ii) le attività emerse erano o sono detenute in Italia o in Stati Ue e See; (iii) l'autore delle violazioni rilasci all'intermediario estero che detiene le attività, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità italiane tutte le informazioni necessarie per la disclosure. Qualora non sussistano le condizioni predette la sanzione irrogata sarà pari al 2,25% degli importi non dichiarati per ogni anno d'imposta. Se Repubblica di San Marino fosse ancora incluso tra gli stati black list le sanzioni per le violazioni del quadro RW aumenterebbero al 3% degli importi non dichiarati per ogni anno di imposta qualora sussistano le condizioni precedentemente elencate, diversamente le sanzioni sarebbero del 4,5% degli importi non dichiarati. Suddetta sanzione è ridotta al 3% degli importi non dichiarati se gli Stati a regime fiscale privilegiato stipulano con l'Italia accordi per l'effettivo scambio di informazioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary

BREVI

Una interrogazione urgente sull'ipotesi di commissariamento del Gse. La annunciano i senatori M5S Gianni Giroto e Gianluca Castaldi, della Commissione Industria Senato spiegando che «è in arrivo l'ennesimo blitz Renzi, con il silenzio assordante del ministro Guidi, nel settore energia con l'obiettivo di favorire nuovamente sia i conti delle grosse aziende a spesa dei consumatori e delle piccole imprese, sia lo shopping su società del gruppo da parte delle lobby di potere». L'operazione, secondo gli esponenti M5S vede impegnata la presidenza del Consiglio «su due fronti. Da una parte nel commissariamento del gruppo del Gse, sottraendo», affermano, «di fatto un doveroso confronto tra le istituzioni e le Associazioni di settore per una opportuna consultazione sulle regole del mercato elettrico e delle governance delle società interessate. Dall'altra, se non ci saranno modifiche alla bozza del ddl concorrenza in circolazione che dovrebbe andare in consiglio dei ministri di domani (oggi, ndr), con l'abrogazione dal 30 giugno 2015 della disciplina di tutela. Chiederemo l'intervento dell'Aegesi e dell'Antitrust per le opportune azioni di vigilanza e controllo dell'intero settore», concludono i due senatori.

Il decreto attuativo sui giochi, previsto dalla legge di delega fiscale, non andrà al consiglio dei ministri di oggi. Secondo fonti del Mef interpellate da Agiproneus, è necessario ancora qualche giorno per acquisire il parere sul testo dei ministri degli Interni e delle Politiche agricole, in particolare sulle parti del decreto relative al rilascio delle licenze di pubblica sicurezza e di riforma dell'ippica. Difficile fare previsioni sulla data di presentazione del provvedimento, anche se pare certo che occorreranno almeno un paio di settimane per concludere le consultazioni del sottosegretario Baretta e acquisire i necessari pareri positivi dei ministri coinvolti nel riordino dei giochi pubblici.

È stata pubblicata, nella sezione «Normativa e prassi» del sito internet www.agenziaentrate.it, la risoluzione n. 20/E di ieri che sopprime il codice tributo 2836 (accisa sull'energia elettrica consumata nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

La concessione statale richiesta per l'attività di gioco non va contro i principi comunitari. Il Tar Puglia ribadisce in un'ordinanza la legittimità del modello italiano respingendo il ricorso di un centro scommesse collegato a un bookmaker estero a cui era stata negata la licenza di pubblica sicurezza. I giudici amministrativi, riporta Agiproneus, sottolineano che «non può ritenersi contrario ai principi comunitari che uno Stato pretenda che la concessione di cui sopra sia stata rilasciata dalle autorità nazionali, non ritenendo invece equipollenti analoghe licenze rilasciate all'estero». Una scelta legittima «connessa alla delicatezza del settore interessato» e dalla necessità di ogni Stato «di controllare, all'atto del rilascio delle concessioni, le società operanti nel campo delle scommesse, così da evitare l'infiltrazione in esse di attività criminali».

«La scelta di avviare e radicare il processo civile telematico va sostenuta convintamente, in primo luogo dai magistrati. Non è davvero il momento di mettere in campo infantili provocazioni o forme di ostruzionismo che indeboliscono gli sforzi per giungere a un processo civile più moderno e snello». È quanto afferma il viceministro della Giustizia Enrico Costa, relativamente alla condanna, disposta dal tribunale di Milano, al pagamento di 5 mila euro per aver depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie «cortesia» (si veda ItaliaOggi di ieri). «Non mancherà, da parte del ministero della Giustizia», dichiara Costa, «un puntuale approfondimento in merito a eventuali iniziative da assumere».